DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

Determinazione n. 85/2002

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 20 dicembre 2002;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 22 gennaio 1968, e il decreto del Presidente della Repubblica n. 873 del 9 febbraio 1987 con i quali l'Istituto nazionale di fisica nucleare (I.N.F.N.) è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visto il conto consuntivo dell'Ente suddetto, relativo all'esercizio finanziario 2001; nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei Sindaci, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Presidente di Sezione dottor Italo Ricci e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per l'esercizio 2001;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che del conto consuntivo – corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione –

della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il conto consuntivo per l'esercizio 2001 – corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (I.N.F.N.), l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

ESTENSORE — *Italo Ricci*

PRESIDENTE — *Luigi Schiavello*

Depositata in Segreteria il 9 gennaio 2003.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

(Avv. Vincenzina Azara)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE (I.N.F.N.) PER L'ESERCIZIO 2001

S O M M A R I O

1. Premessa *Pag.* 13

2. Generalità » 14

3. Gli organi » 19

4. La struttura dell'Istituto. Il comitato di valutazione. Il Servizio di controllo interno » 22

5. Attività di ricerca. Linee scientifiche e progetti speciali. L'European Synchrotron Radiation Facility. Il Centro Nazionale per la ricerca e lo sviluppo nelle tecnologie informatiche e telematiche » 25

6. Il personale » 33

7. Il Piano quinquennale 1999-2003, ed il Piano triennale 2001-2003 » 46

8. Le delibere di bilancio e la vigilanza ministeriale ... » 48

9. I risultati complessivi della gestione » 49

10. Il rendiconto finanziario » 54

a) Le entrate » 54

b) Le spese » 58

11. I residui attivi e passivi. La situazione amministrativa » 62

12. La situazione patrimoniale » 67

13. Conto economico » 72

14. Conclusioni » 74

1. Premessa.

L'Istituto nazionale di fisica nucleare (I.N.F.N.) è sottoposto al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, e la gestione dello stesso ha formato oggetto di relazione al Parlamento sino all'esercizio 2000 ([1]).

Con la presente la Corte riferisce a norma dell'art. 7 della legge n. 259/58, e dell'art. 3 della legge n. 20/1994 i risultati del controllo eseguito sulla gestione finanziaria 2001.

[1] Esercizi 1987-1995: Atti Parlamentari; XIII Legislatura, Doc. XV n. 61; esercizi 1996-1998: Atti Parlamentari, XIII Legislatura, Doc. XV n. 253; esercizio 1999: Atti Parlamentari, XIII Legislatura, Doc. XV, n. 329; esercizio 2000: Atti Parlamentari, XIV Legislazione, Doc. XV, n. 42.

2. Generalità.

2.1 L'Istituto nazionale di fisica nucleare fu istituito dal Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche con il proprio decreto 8 agosto 1951, ed è stato dichiarato "ente di diritto pubblico con bilancio autonomo" con legge 15 dicembre 1971, n. 1240 (art. 25).

A seguito dell'avvenuta abrogazione della citata legge n. 1240 del 1971, disposta con la legge di riforma dell'E.N.E.A., l'Istituto è stato dichiarato "ente di diritto pubblico" con legge 5 novembre 1996, n. 573 (art. 6).

Il vigente regolamento generale dell'I.N.F.N., emesso ai sensi degli art. 8 e 17 della legge n. 168/1989, istitutiva dell'allora Ministero dell'Università e ricerca scientifica ([2]), circa la natura giuridica del medesimo dispone che l'Istituto, con sede in Frascati, è "Ente pubblico nazionale di ricerca a carattere non strumentale, ed ha autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, ai sensi dell'art. 33 della Costituzione e dell'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168". Riguardo alle sue funzioni il regolamento precisa che l'Istituto "promuove, coordina ed effettua la ricerca scientifica nel campo della fisica nucleare, sub nucleare, astroparticellare e delle interazioni fondamentali, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico necessari all'attività in tali settori, nel rispetto dei principi di cui all'art. 8, comma terzo, della legge 9 maggio 1989, n. 168 e dell'art. 13 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381" (art. 1 e 2, primo comma).

2.2 Nella relazione relativa al 1999 sono state citate le disposizioni normative emesse dal Governo, sulla base dell'apposita delega di riordinamento degli enti pubblici nazionali, concessa con legge 15 marzo 1997, n. 59. Si è trattato dei decreti legislativi 29 settembre 1999, n. 381 e 29 ottobre 1999, n. 419.

[2] In atto, a seguito della fusione con la Pubblica istruzione, denominato Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2.3 Per quanto concerne la normativa regolamentare dell'istituto, intervenuta nell'anno, si fa presente che con disposizione 7 febbraio 2001 il Presidente dell'Istituto stesso ha provveduto alla pubblicazione nella G.U. del Regolamento generale, con le modifiche precedentemente adottate con deliberazioni del Consiglio Direttivo in data 31 marzo 2000 e 21 luglio 2000, rispettivamente n. 6764 e n. 6886. Si ritiene precisare che detto Regolamento generale dispone tra l'altro che il Consiglio direttivo, tenendo conto delle disposizioni contenute nello stesso, adegua le vigenti normative interne dell'Ente.

Con nota dell'Istituto n. 016125, del 27 luglio 2000, dette modifiche al Regolamento generale sono state trasmesse per l'approvazione all'allora Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, a norma di quanto previsto dall'art. 8, comma quarto, della legge n. 168/1989, e quindi a seguito del silenzio-assentimento, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale ([3]).

Il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 aprile 1998 (Provvedimento del Presidente in data 14 aprile 1998), non ha ricevuto nell'anno le modifiche e integrazioni, dopo le delibere consiliari 29 ottobre 1999 e 28 giugno 2000, di cui si è fatta menzione nella precedente citata relazione. Di detti provvedimenti deve sottilinearsi ancora una volta l'urgenza, ai fini dell'attuazione dei criteri di carattere generale dettati con la riforma del bilancio pubblico e delle norme specifiche sul C.N.R. ed Enti di ricerca.

Sulla base della norma finale del citato Regolamento generale dell'istituto (art. 28), secondo la quale il Consiglio direttivo provvede ad adeguare la normativa interna dell'Ente alle disposizioni in questo contenute, si ritiene di precisare che con delibera n. 7125, del 30 marzo 2001 è stato emesso il provvedimento organizzativo dell'Amministrazione centrale dell'istituto, e con delibere n. 7234 e 7235, ambedue del 28 giugno 2001. sono stati deliberati i provvedimenti organizzativi dei Laboratori Nazionali di Frascati e di Legnaro.

2.4 Si fa presente che l'Istituto al fine di soddisfare meglio le proprie esigenze di carattere amministrativo e di adeguarsi alle vigenti disposizioni normative in

[3] Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2001.

materia([4]), ha in corso di realizzazione una modifica ed un miglioramento dei processi gestionali e del relativo sistema informativo.

Le linee guida che hanno orientato tale studio sono state le seguenti:

- miglioramento della qualità dei servizi e del livello di efficienza delle strutture;
- trasparenza della gestione amministrativa;
- controllo della gestione amministrativa;
- potenziamento dei supporti conoscitivi, per le decisioni degli organi gestionali.

I risultati di tale studio hanno consigliato l'Istituto a programmare la realizzazione di un nuovo sistema informativo, per il quale è stata predisposta da una ditta specializzata, scelta a seguito di apposita procedura concorsuale, la progettazione esecutiva del sistema informativo per l'attività gestionale dell'I.N.F.N..

Come già precisato, a seguito di queste fasi ed al fine di dotarsi di detto sistema informativo gestionale (basato su una piattaforma denominata "ERP esteso"), l'Ente ha fissato i requisiti tecnologici, funzionali ed organizzativi per la fornitura di dette licenze software e dei relativi servizi accessori per la realizzazione del nuovo sistema informativo gestionale, ed ha quindi indetto una gara pubblica al riguardo (delibera n. 7032, del 20 dicembre 2000).

Con delibera del Consiglio Direttivo n. 7303 del 20 luglio 2001 è stata aggiudicata la gara pubblica per la fornitura di detta licenza software "ERP esteso" e dei relativi servizi accessori.

Successivamente con delibera del Consiglio direttivo n. 7395, del 26 ottobre 2001, è stata indetta una gara pubblica per la realizzazione, l'installazione e l'avvio del nuovo sistema informativo automatizzato dell'Istituto basato su piattaforma "ERP" di cui alle licenze software acquisite.

Recentemente è stata aggiudicata anche questa gara. La realizzazione del nuovo sistema è prevista per il prossimo anno.

La procedura ha ottenuto il preventivo parere favorevole dell'AIPA.

[4] Si ritiene rammentare il decreto legislativo n. 39/1993, il D.P.R. n. 452/1997 ed il D.P.R. n. 513/1997.